

Applicabilità della disciplina di cui all'art. 33 del T.U.R. alla procura per il compimento di un solo atto conferita con clausola di irrevocabilità e con dispensa dall'obbligo del rendiconto.

Ci si chiede:

- se il Notaio che riceve una procura irrevocabile, con dispensa dall'obbligo del rendiconto, sia tenuto a registrarla oppure se l'obbligo non sussista trattandosi di Procura per il compimento di un solo atto;

- se, qualora la procura di cui sopra non sia stata sottoposta a registrazione, l'Agenzia delle Entrate possa procedere al recupero dell'imposta in base all'art. 33 del T.U.R. in sede di registrazione dell'atto di vendita per il quale sia stata conferita e al quale sia stata allegata.

Della questione si sono interessati vari autori.

Per la non applicabilità dell'art. 33, co. 1°, del T.U.R. alla procura:

A. Busani, *Imposta di Registro, Ipsoa 2009*, salvo ritenere "non implausibile" una lettura estensiva della norma da parte degli uffici;

per l'applicabilità:

A. Pischetola, *Notariato, 2011*, che collocando la procura tra le fattispecie ritenute potenzialmente elusive, come tali espressamente normate dal legislatore, riporta la tassazione della procura irrevocabile a vendere senza obbligo di rendiconto nell'ambito dell'art. 33, comma 1, T.U.R.

G. Petrelli: - *Studi CNN n. 95/2003T IMPOSTA DI REGISTRO. ELUSIONE FISCALE, INTERPRETAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI* - Esistono, al contrario, nel d.p.r. 131/1986 specifiche disposizioni, emanate dal legislatore in relazione a determinate, tassative fattispecie, che portano a tassare alcuni specifici atti senza tener conto della loro esatta qualificazione ed efficacia giuridica: si pensi alla procura irrevocabile a vendere senza obbligo di rendiconto (art. 33, comma 1, T.U.). Busani non porta argomenti a favore o contro la tesi della riconducibilità della procura irrevocabile nell'ambito della disciplina di cui all'art. 33 del T.U.R. , se non quello della "plausibilità".

Pischetola e Petrelli sembrano dare per scontato che la procura irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto sia "normata" dall'art. 33 del T.U.R.